

**A TUTTE LE
IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDI**

Seriate, 2 marzo 2020

Prot. N. 90/2020/FP/Im

**Oggetto: 1) Nuovo gestionale informatico;
2) Certificazione Unica 2020 – Contributi Fondo Sanitario Sanedil**

Nuovo gestionale informatico

Si informa che a partire dalla pubblicazione delle denunce del mese di febbraio 2020, prevista per il giorno 9 marzo 2020, **la Cassa Edile di Bergamo inizierà a operare attraverso un nuovo gestionale informatico.**

Questo cambiamento permetterà di ammodernare e semplificare alcune procedure interne e, nel medio periodo, renderà possibile la strutturazione di nuovi servizi informatici per imprese e lavoratori.

L'impatto sulle imprese e sui lavoratori dal 9 marzo riguarderà unicamente la compilazione delle denunce.

È prevista l'introduzione di nuovi controlli sul MUT che permetteranno di concludere l'iter delle denunce mensili in tempi più brevi, così come accade per le altre Casse edili lombarde.

Nella fase iniziale questa novità, come ogni cambiamento, comporterà un fisiologico allungamento dei tempi necessari a tutti per prendere confidenza con le nuove modalità. Per questo motivo, consapevoli del disagio, **la scadenza per l'invio delle denunce del mese di febbraio sarà posticipata al 31 marzo, mentre la scadenza del versamento è fissata per il 7 aprile p.v.**

Certificazione Unica 2020 – Contributi Fondo Sanitario Sanedil

Facendo seguito alla Circolare 100/2019 del 6 maggio 2019, in tema di regime fiscale e contributivo dei contributi versati dai datori di lavori al Fondo Sanitario Sanedil, si precisa quanto segue.

Ai fini della compilazione della Certificazione Unica 2020, con particolare riguardo alle contribuzioni sanitarie 2019, da compilare a cura delle imprese e da consegnare al personale dipendente, si evidenzia che:

- nella sezione *“Oneri Deducibili”*, al **punto 442** *“contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali, che concorrono al reddito”* dovrà essere indicato l'intero ammontare dei contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d'imposta per il Fondo Sanedil nell'anno 2019;

- nel **punto 443** della medesima sezione, inoltre, dovrà essere indicato il seguente codice fiscale del Fondo Sanedil: **96409710587**.

Non essendo, infatti, alla data odierna il Fondo Sanedil ancora iscritto all'Anagrafe dei Fondi Sanitari, il sostituto di imposta non potrà escludere dal reddito imponibile in capo al lavoratore i contributi versati al Fondo, pur rientrando questi nel limite di €3.615,20.

Il personale della Cassa edile è a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti

Il Direttore
(Dott. Fabrizio Plebani)